

AVV. ANDREA FIGLIUZZI
Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)
Tel e Fax 0963/71662 – Cell. 349/1950148

TRIBUNALE DI BARI

- SEZIONE LAVORO -

RICORSO CON CONTESTUALE DOMANDA CAUTELARE EX ART.

700 C.P.C. CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA

AI CONTROINTERESSATI EX ART. 151 C.P.C.

Per il Prof. **PISTILLO Macris** (C.F.: PSTMRS04A24I158S), rappresentato e difeso per mandato in calce al presente atto **dall'Avv. Andrea Figliuzzi** (**Cod. Fisc. FGLNDR76C14Z112Z**), presso lo studio del quale sito in Serra S. Bruno (VV), Viale della Libertà n. 5 è elettivamente domiciliato, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di telefax 0963/71662 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata studiolegalefigliuzzi@pec.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – in persona del Ministro pro tempore – con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, Via Melo da Bari n. 97;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA – UFFICIO III
– **AMBITO TERRITORIALE DI BARI** – in persona del Dirigente pro tempore – con sede in Bari (BA), Via Re David n. 178/f, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, Via Melo da Bari n. 97;

- Resistenti –

E NEI CONFRONTI

	- Dei Docenti inseriti nella I Fascia G.P.S. Sostegno – Fascia 1D – di	
	Bari aventi punteggio 37.5 o inferiore a 37.5 relativamente alla classe di	
	concorso ADSS;	
	- dei Docenti nominati nella I Fascia delle GPS (Graduatorie	
	Provinciali per le Supplenze) della provincia di Bari per la classe di	
	concorso ADSS, con i bollettini del 31 Agosto 2023 e dell’8	
	Settembre 2023;	
	- controinteressati –	
	Per la disapplicazione previa sospensiva e adozione di idonea misura	
	cautelare	
	- Del Bollettino delle Nomine generato dal Sistema Informativo del	
	Ministero dell’Istruzione, pubblicato con la comunicazione	
	m_pi.AOOUSPBA.REGISTRO-UFFICIALEU.0026820.31-08-2023	
	del 31.08.2023, nella parte in cui, per la cdc ADSS – Sostegno nella	
	Scuola Secondaria di II Grado – della I Fascia G.P.S. Sostegno –	
	Fascia 1D – non risulta il ricorrente, presumibilmente dichiarato	
	rinunciatario dall’USP di Bari, impedendogli di essere individuato ai	
	fini dell’assunzione di incarichi di insegnamento e la contestuale	
	stipulazione del relativo contratto di supplenza;	
	- Del Bollettino delle Nomine generato dal Sistema Informativo del	
	Ministero dell’Istruzione, pubblicato con la comunicazione	
	m_pi.AOOUSPBA.REGISTRO-UFFICIALEU.0028433.08-09-2023	
	dell’08.09.2023, nella parte in cui, per la cdc ADSS – Sostegno nella	
	Scuola Secondaria di II Grado – della I Fascia G.P.S. Sostegno –	
	Pistillo M. – Miur – Ricorso avverso mancato conferimento incarico GPS	2

Fascia 1D – non risulta il ricorrente, saltato dall’algoritmo e scavalcato da docenti con punteggio inferiore e posizione inferiore in graduatoria, impedendogli di essere individuato ai fini dell’assunzione di incarichi di insegnamento e la contestuale stipulazione del relativo contratto di supplenza;

PER IL CONTESTUALE RICONOSCIMENTO

del diritto soggettivo del ricorrente ad ottenere l’incarico a tempo determinato per l’insegnamento del sostegno cdc ADSS sulla base della posizione dello stesso in graduatoria e nel rispetto delle preferenze di sede espresse, con conseguente condanna all’Amministrazione all'adozione di tutte le misure idonee e opportune al soddisfacimento della pretesa de qua.

PREMESSO IN FATTO

Il Prof. Pistillo Macris ha conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno per l’insegnamento del Sostegno, classe di concorso ADSS – Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado, all’estero;

Una volta conseguito il titolo abilitante per l’insegnamento del Sostegno, classe di concorso ADSS – Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado, ha presentato la domanda di riconoscimento al M.I. secondo il procedimento previsto dal D.Lgs. 206/2007 che attua la direttiva 2013/55/UE al fine di ottenere il riconoscimento del suddetto titolo;

Sulla suddetta richiesta di riconoscimento del Titolo di Specializzazione sul Sostegno **ad oggi il Ministero non si è ancora pronunciato;**

In data 17 Marzo 2023 è stato emanato il D.M. n. 51, con il quale il Ministero dell’Istruzione ha stabilito la “*Costituzione degli Elenchi Aggiuntivi alle*

Graduatorie Provinciali per le Supplenze del personale docente ed educativo in applicazione dell'art. 10 O.M. 112 del 06/05/2022" (doc.1).

Con il predetto D.M. 51/2023 si comunicava l'apertura delle funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate all'inserimento negli elenchi aggiuntivi alle G.P.S. di I Fascia e nelle corrispondenti graduatorie d'istituto di II Fascia.

L'odierno ricorrente ha provveduto a presentare la domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi chiedendo l'inserimento con riserva in virtù di quanto disposto dal Ministero che dispone *"possono presentare istanza di inclusione negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze gli aspiranti che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2023. Gli aspiranti il cui titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, potranno iscriversi con riserva e dovranno dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento"*;

A seguito della presentazione della domanda il Prof. PISTILLO Macris veniva inserito con riserva negli Elenchi Aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S. per la Provincia di Bari valide per il biennio 2022/2024 per la cdc ADSS in virtù del possesso di titolo di Specializzazione sul Sostegno conseguito all'estero in corso di riconoscimento;

Successivamente, **in data 24.07.2023**, il Prof. Pistillo, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 12 dell'O.M. 112/2022 (**Allegato 2**), inoltrava,

	sempre in modalità telematica, attraverso l'applicazione "Istanze On line-	
	Polis", istanza finalizzata al conferimento degli incarichi delle supplenze	
	annuali e fino al termine delle attività didattiche dove viene effettuata la scelta	
	delle sedi, pur non essendo a conoscenza delle disponibilità di posti e orari	
	nelle eventuali sedi, che vengono resi noti solo successivamente, alla	
	scadenza del termine per le domande, <u>e da questa istanza si evince</u>	
	<u>l'inserimento nelle G.P.S. Sostegno Fascia 1D (Allegato n. 3).</u>	
	Nell'istanza venivano indicate quali sedi di preferenza per il conferimento di	
	incarico annuale (al 31.08) o fino al termine delle attività didattiche (fino al	
	30.06) su posto di Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado, c.d.c ADSS,	
	tutte le scuole ricomprese nei comuni di Trani, Andria, Barletta, Bisceglie,	
	Corato, Molfetta, Terlizzi e Giovinazzo.	
	In data 02.08.2023 l'Ufficio Scolastico Provinciale di Bari, infatti, ha	
	provveduto a pubblicare le G.P.S. definitive dalle quali si evince l'inserimento	
	con riserva del Prof. PISTILLO Macris negli Elenchi Aggiuntivi alla I Fascia	
	delle G.P.S. Sostegno per la cdc ADSS – Sostegno nella Scuola Secondaria di	
	II Grado alla posizione n. 1462 con punteggio 37.5 (Allegato n. 4);	
	Successivamente, in data 25.08.2023 , l'Ufficio Scolastico Provinciale di Bari	
	emanava una nota con la quale , dopo aver premesso di aver concluso le	
	operazioni di rettifica punteggi e di non prendere in carico alcun reclamo o	
	segnalazione, comunicava che l'Ufficio ha rigenerato tutte le graduatorie	
	G.P.S. di I fascia integrate da elenchi aggiuntivi e II Fasce per l'a.s.	
	2023/24;	
	In data 31 agosto 2023 veniva emanato il primo bollettino di nomine, all'esito	
	del quale, nella classe di concorso di interesse del ricorrente, ADSS, venivano	
	Pistillo M. – Miur – Ricorso avverso mancato conferimento incarico GPS	5

	nominati i Sigg. RIGANTI Adriana, con punteggio di 37.5, pari al ricorrente	
	ma in posizione precedente in graduatoria, precisamente al posto 1460, e	
	PAPAGNI Francesco, con punteggio di 37.5, pari al ricorrente ma in	
	posizione successiva in graduatoria, precisamente al posto 1463, entrambi	
	presso l'I.I.S. "Consoli" (allegato n. 5).	
	Si evidenzia che l'aspirante PAPAGNI Francesco nel già menzionato	
	bollettino viene indicato come occupante la posizione 1462 con 37.5,	
	<u>quando in realtà in graduatoria occupa la posizione 1463 con 37.5 mentre</u>	
	<u>la posizione 1462 è occupata dall'odierno ricorrente (si veda graduatoria</u>	
	<u>GPS allegata in atti)</u> , pertanto il Sig. PAPAGNI Francesco pur con	
	punteggio pari al ricorrente ma in posizione immediatamente successiva	
	(posizione 1463 ndr...) veniva nominato in luogo dello stesso per una sede	
	scelta dallo stesso ricorrente nell'istanza conferimento incarichi. Si tratta di	
	<u>un evidente errore del sistema informatizzato per l'assegnazione delle</u>	
	<u>supplenze tramite algoritmo.</u>	
	Successivamente in data 8 settembre 2023 veniva emanato il secondo	
	bollettino di nomine, all'esito del quale, nella classe di concorso di interesse	
	del ricorrente, ADSS, venivano nominati i Sigg. GIGLIO Nunzia, con	
	punteggio di 30.5, inferiore al ricorrente e in posizione successiva in	
	graduatoria, precisamente al posto 1485, ZINGARO Stefania, con punteggio	
	di 30, inferiore al ricorrente e in posizione successiva in graduatoria,	
	precisamente al posto 1486 e MINERVA Luca con punteggio di 30, inferiore	
	al ricorrente e in posizione successiva in graduatoria, precisamente al posto	
	1489 (Allegato 6).	
	Pistillo M. – Miur – Ricorso avverso mancato conferimento incarico GPS	6

	Si evidenzia, tra l'altro, che <u>all'aspirante ZINGARO Stefania è stato</u>	
	<u>conferito incarico presso l'I.T.T. "Sen. O. Jannuzzi" di Andria (BT),</u>	
	<u>codice meccanografico BATF060003, ricadente nel Comune di Andria</u>	
	<u>che l'odierno ricorrente ha inserito alla posizione n. 2 della domanda di</u>	
	<u>partecipazione alle convocazioni dove vengono espresse le 150 sedi di</u>	
	<u>preferenza.</u>	
	È dimostrato, pertanto, come il conferimento dell'incarico ai suindicati	
	aspiranti nei Bollettino del I e del II Turno, nonché il conferimento incarico	
	all'aspirante Papagni Francesco, è frutto di errore del sistema in quanto gli	
	istituti dove sono stati assegnati sono stati indicati dall'odierno ricorrente	
	nella propria domanda di partecipazione alle convocazioni, motivo per cui le	
	suindicate nomine sono da considerarsi illegittime , e tale errore sta	
	determinando un ulteriore, grave e quanto mai ingiusto danno all'aspirante	
	Pistillo Macris, <u>che rischia di non vedersi assegnare alcun incarico</u>	
	<u>annuale o al termine delle attività didattiche</u> pur essendo utilmente	
	collocato in graduatoria ed avendo inserito tra le proprie preferenze i comuni	
	in cui ricadono gli istituti dove sono stati assegnati gli aspiranti che seguono	
	in graduatoria il mio assistito con punteggio nettamente inferiore.	
	<u>Con PEC del 12/09/2023</u> , a firma del sottoscritto procuratore alle liti,	
	l'odierno ricorrente presentava reclamo ed istanza di accesso agli atti,	
	chiedendo di conoscere, immediatamente , con l'urgenza che il caso	
	richiedeva, tenuto conto che la presa di servizio era prevista per la giornata	
	seguinte la pubblicazione dei bollettini, <u>le motivazioni per le quali fosse</u>	
	<u>stato "scavalcato" da docenti occupanti una posizione inferiore in</u>	
	<u>graduatoria nella classe di concorso ADSS</u> , nonché il rilascio di tutta la	
	Pistillo M. – Miur – Ricorso avverso mancato conferimento incarico GPS	7

	documentazione inerente la posizione relativa ai docenti individuati quali	
	destinatari della proposta di assunzione (Allegato 7).	
	In data 10/10/2023 l'USP di Bari rispondeva al ricorrente soffermandosi solo	
	sull'istanza di accesso agli atti, ribadendo che <i>“avendo partecipato al secondo</i>	
	<i>turno di nomina e non al terzo turno di nomina dell'8.09.2023 ed <u>è risultato</u></i>	
	<i><u>rinunciatario di proposta di nomina sul processo di nomina del 31.08.2023</u></i>	
	<i>per le ragioni di cui sopra, ai fini dell'accesso agli atti non emerge, dunque,</i>	
	<i>alcun interesse concreto, diretto ed attuale dell'istante ai sensi della Legge</i>	
	<i>241/90 atteso che l'istanza si sostanzia in un controllo generalizzato</i>	
	<i>sull'attività amministrativa” (Allegato 8). All'odierno ricorrente, pertanto,</i>	
	<u>non gli era dato conoscere le ragioni per le quali non fosse risultato</u>	
	<u>assegnatario di alcun incarico in riferimento ad entrambi i turni di</u>	
	<u>nomina</u> . Nonostante le successive pubblicazioni dei bollettini di nomina, il	
	Prof. Pistillo non risultava assegnatario di alcun incarico e constatava il	
	conferimento di supplenze a docenti aventi punteggio inferiore al suo, e ciò	
	sempre su cattedre da lui puntualmente inserite tra le 150 preferenze e con la	
	stessa tipologia di contratto (fino al termine delle attività didattiche).	

	Alla luce di quanto esposto in fatto, pertanto, è interesse del Prof. PISTILLO	
	MACRIS agire in giudizio al fine di richiedere il riconoscimento del proprio	
	diritto soggettivo all'assegnazione delle supplenze di cui all'articolo 2,	
	comma 4, lettere a), b) e c), dell'O.M. 112/2022, per i seguenti	
	MOTIVI	
	1) <u>VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' E BUON</u>	
	<u>ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE EX ART. 97 E DEL</u>	
	Pistillo M. – Miur – Ricorso avverso mancato conferimento incarico GPS	8

CRITERIO PREVALENTE DELLA POSIZIONE IN GRADUATORIA..

Per una migliore comprensione della questione, è opportuno un breve excursus sulla procedura di conferimento delle supplenze dalle graduatorie provinciali – G.P.S. – e di istituto per il personale docente ed educativo per il biennio 2022/2024.

Il Ministero dell'Istruzione per il reclutamento del personale docente ha adottato una procedura completamente informatizzata ed affidata ad un algoritmo, che attribuisce le sedi sulla base di un complesso incrocio tra posizione in graduatoria degli aspiranti docenti ed indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura, con l'adozione dell'O.M. 112/2022.

Nella procedura informatizzata, pertanto, la convocazione degli aspiranti è soltanto virtuale, e l'assegnazione delle proposte d'incarico e la loro successiva accettazione avvengono in modalità asincrona.

La normativa di riferimento che regola le modalità di attribuzione dei predetti incarichi è l'Ordinanza Ministeriale n 112/2022.

Di particolare interesse, ai fini della risoluzione della vicenda in esame, è l'art 12 della predetta Ordinanza, che disciplina specificamente il “conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche”.

Detto articolo, dopo la premessa che le operazioni di conferimento delle supplenze sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata e che hanno titolo a conseguire le supplenze esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi, con modalità telematica attraverso

	il sistema informativo del Ministero, al comma 3, così dispone: “attraverso	
	<i>la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza</i>	
	<i>sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di</i>	
	<i>istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è</i>	
	<i>programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si</i>	
	<i>determinano fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in</i>	
	<i>relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall’ufficio scolastico</i>	
	<i>territorialmente competente.</i>	
	Al comma 4, così statuisce: “la mancata presentazione dell’istanza di cui al	
	<i>presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo</i>	
	<i>determinato di cui all’art. 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie</i>	
	<i>cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. Costituisce,</i>	
	<i>altresì, rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata</i>	
	<i>indicazione di talune sedi/ classi di concorso/ tipologie di posto. Pertanto,</i>	
	<i>qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e</i>	
	<i>per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio</i>	
	<i>turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze</i>	
	<i>espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi</i>	
	<i>di concorso/ tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne</i>	
	<i>consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato per le</i>	
	<i>graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico</i>	
	<i>di riferimento.”</i>	
	Ebbene, dalla semplice lettura della disposizione – della cui legittimità,	
	peraltro, fortemente si dubita – è dato comprendere che costituisce	
	rinuncia all’incarico la mancata presentazione dell’istanza e che	
	Pistillo M. – Miur – Ricorso avverso mancato conferimento incarico GPS	
		10

	costituisce, altresì, rinuncia, <u>limitatamente alle preferenze non espresse,</u>	
	<u>la mancata indicazione di talune sedi/ classi di concorso/ tipologie di</u>	
	<u>posto.</u>	
	Esaminando la seconda fattispecie di rinuncia – che è quella attinente al caso	
	in esame (avendo il ricorrente inoltrato rituale istanza) – appare chiaro che la	
	mancata espressione di alcune preferenze sia da riferirsi alle sedi e agli	
	insegnamenti (classi di concorso/tipologie di posto) e che la mancata	
	indicazione delle sedi, delle classi di concorso e delle tipologie di posto	
	importi rinuncia solo in ordine alle preferenze non espresse (non, quindi,	
	rinuncia all’incarico).	
	Sebbene non sia dato conoscere le motivazioni per le quali il docente	
	PISTILLO Macris sia stato “scavalcato” e non sia stato destinatario di alcuna	
	proposta di assegnazione, stante la mancata risposta alle puntuali sue	
	doglianze da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ambito	
	Territoriale di Bari, allo stato, <u>è lecito presumere che lo stesso sia stato</u>	
	<u>considerato “rinunciatario”.</u>	
	A questo punto, al fine di comprendere la correttezza o meno dell’operato	
	dell’Amministrazione, è opportuno esaminare la domanda presentata dal	
	ricorrente. Dalla sua disamina, si evince chiaramente che egli ha indicato, fra	
	le 150 preferenze, tutte le scuole ricomprese nei comuni di Trani, Andria,	
	Barletta, Bisceglie, Corato, Molfetta, Terlizzi e Giovinazzo, risultate	
	assegnate a docenti aventi punteggio pari o inferiore al suo, per la medesima	
	classe di concorso (ADSS), in particolar modo Molfetta e Andria, in	
	riferimento al medesimo posto (posto Sostegno) e con la stessa tipologia di	
	contratto (fino al termine delle attività didattiche). Sede, classe di concorso e	
	Pistillo M. – Miur – Ricorso avverso mancato conferimento incarico GPS	
		11

	tipologia di posto sono tutte indicazioni puntualmente contenute nell'istanza	
	presentata dall'odierno ricorrente. <u>Lo stesso, dunque, si è attenuto</u>	
	<u>scrupolosamente ai dettami della richiamata Ordinanza Ministeriale.</u>	
	L'odierno ricorrente, pertanto, <u>non può ritenersi rinunciatario rispetto</u>	
	<u>alle suindicate cattedre.</u>	
	<u>Né, giammai, potrebbe esserlo per non aver indicato una preferenza, in</u>	
	<u>quanto la preferenza non espressa non può equivalere a rinuncia</u>	
	<u>implicita.</u>	
	Per ciò stesso, dalla sua mancata indicazione, non può discenderne alcuna	
	sanzione.	
	Deve, quindi, ritenersi che verosimilmente la pretermissione del ricorrente in	
	tutti i decreti di nomina per la sua classe di concorso, ADSS, per i quali pure	
	ha espresso preferenza, <u>sia dovuta ad un errore del sistema informatico e</u>	
	<u>in modo particolare dell'algoritmo</u> , che ha operato un complesso incrocio	
	tra la posizione in graduatoria e le indicazioni preferenziali dei candidati	
	espresse nella domanda di partecipazione alla procedura, in danno del	
	principio meritocratico a cui la pubblica amministrazione deve essere	
	informata , anche ai fini del buon andamento e dell'imparzialità della stessa.	
	(recentissime <i>Ordinanza n. 5122 del Tribunale di Velletri</i> <i>Ordinanze del</i>	
	<i>Tribunale di Velletri n. 3450 del 01.03.2022</i> , pur se con riferimento alle	
	nomine dello scorso anno, ma con identico funzionamento del sistema).	
	Nel caso di specie, solo la prima nomina, quella dell'aspirante RIGANTE	
	Adriana, posta al 1460° in graduatoria presso la scuola <i>I.I.S. Consoli</i> , ha visto	
	l'assegnazione di una docenza a soggetto con punteggio superiore al	
	PISTILLO, mentre tutte le altre nomine, per la medesima classe di	
	Pistillo M. – Miur – Ricorso avverso mancato conferimento incarico GPS	12

	concorso, sono state assegnate a docenti in posizione di gran lunga	
	deteriore allo stesso.	
	In particolare, poi, l'aspirante PAPAGNI Francesco nel già menzionato	
	bollettino del 31.08.2023 (per il quale l'odierno ricorrente viene	
	considerato rinunciatario) viene indicato come occupante la posizione	
	1462 con 37.5, quando in realtà in graduatoria occupa la posizione 1463	
	con 37.5 <u>mentre la posizione 1462 è occupata dall'odierno ricorrente (si</u>	
	<u>veda graduatoria GPS allegata in atti)</u> , pertanto il Sig. PAPAGNI	
	Francesco pur con punteggio pari al ricorrente ma in posizione	
	immediatamente successiva (posizione 1463 ndr...) veniva nominato in luogo	
	dello stesso per una sede scelta dallo stesso ricorrente nell'istanza	
	conferimento incarichi.	
	L'illegittimità perpetrata ai danni del ricorrente è stata ancor più grave	
	<u>laddove lo stesso non è risultato assegnatario di alcun incarico neppure in</u>	
	<u>riferimento al secondo turno di nomina, ove sono risultati assegnatari</u>	
	<u>docenti con un punteggio inferiore al suo.</u>	
	Si tratta di <u>un evidente errore</u> del sistema informatizzato per	
	l'assegnazione delle supplenze tramite algoritmo. L'art. 12 al comma 5	
	<i>così recita: "gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle</i>	
	<i>istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano agli</i>	
	<i>aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura</i>	
	<i>automatizzata nell'ordine delle classi di concorso tipologia di posto indicato e</i>	
	<i>delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria.</i>	
	Alla luce di ciò appare evidente che <u>i bollettini di nomina del 31 agosto</u>	
	<u>2023, e dell'8 settembre 2023, che hanno tutti escluso il ricorrente,</u>	
	Pistillo M. – Miur – Ricorso avverso mancato conferimento incarico GPS	13

	<u>assegnando gli incarichi a candidati in posizione inferiore, appaiono</u>	
	<u>illegittimi</u> , anche con riferimento alla coerenza interna rispetto alla normativa	
	generale di riferimento di cui all'O.M. 112/2022.	
	Tale ultima normativa, infatti, dà rilievo e centralità alla posizione in	
	graduatoria del candidato, ai sensi e nel rispetto dell'art. 97 Costituzione, con	
	riferimento ai principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica	
	amministrazione, laddove l'assegnazione delle supplenze deve essere	
	effettuata secondo il criterio meritocratico (costituzionalmente garantito dagli	
	articoli 3, 51 e 97 C) della posizione e del punteggio di graduatoria.	
	<i>(Tribunale di Cosenza sentenza n. 1729/2022).</i>	
	Invero tale criterio meritocratico può essere derogato solo nei casi di riserve e	
	precedenze ex Legge 104 del 1992, e nessun altro criterio alternativo basato	
	sull'ordine di preferenza espresso in domanda può ritenersi maggiormente	
	meritevole di adozione.	
	Come statuito di recente dal Tribunale di Frosinone, con il provvedimento n.	
	2813 del 2022, reso in sede cautelare in situazione simile, l'attribuzione degli	
	incarichi nelle sedi indicate dalla ricorrente a personale in posizione peggiore	
	rispetto alla stessa deve presumersi derivato da un errore del sistema basato	
	sul richiamato algoritmo, in quanto l'ordine in cui vengono esaminate le	
	richieste assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato	
	dal più alto punteggio nelle graduatorie GPS.	
	Neanche può ritenersi che l'espressione di preferenza data ad una sede abbia	
	valenza preclusiva rispetto alla possibile destinazione del docente a sedi	
	indicate in seconda o terza o ulteriore preferenza. Una tale interpretazione	
	sarebbe del tutto irragionevole perché porterebbe a non considerare tutti i	
	Pistillo M. – Miur – Ricorso avverso mancato conferimento incarico GPS	14

	candidati che esprimono, per una determinata sede, una preferenza diversa	
	rispetto alla prima laddove un qualsiasi altro candidato - anche con	
	punteggio pari a zero - abbia indicato quella sede come sua prima preferenza	
	(cfr. in questi termini <i>Corte d'appello di Roma sentenza n. 1617 del 2020</i>).	
	Ai fini del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione ex art.	
	97 Costituzione, nonché in termini specifici di responsabilità del Dirigente	
	preposto, il fatto che si tratti di un sistema informatico per mezzo di algoritmo	
	non consente di per sé di ritenere corretto l'esito della procedura quantomeno	
	nella parte in cui l'esito che si determina è che gli incarichi nelle sedi indicate	
	alla ricorrente sono stati assegnati a docenti in posizioni peggiori rispetto alla	
	sua all'interno delle graduatorie GPS.	
	Infatti, la generale ammissibilità ed utilità dei sistemi informatici nell'azione	
	amministrativa deve assicurare, quali elementi minimi di garanzia: a) la piena	
	conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b)	
	l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale comunque	
	deve poter svolgere la necessaria verifica di legittimità e logicità della scelta e	
	degli esiti affidati all'algoritmo. (<i>Consiglio di Stato, sent. n. 2270/2019;</i>	
	<i>8472/2019, 8473/2019, 8474/2019 e 881/2020</i>). Nel caso <i>de qua</i> , tali elementi	
	di garanzia non sono stati assicurati, emergendo che si è giunti ai vari	
	bollettini senza che fosse esplicitata in alcun modo la modalità concreta del	
	criterio di applicazione di attribuzione degli incarichi in base all'algoritmo e	
	senza dare alcuna motivazione della scelta dell'attribuzione di incarichi a	
	docenti con punteggio in GPS inferiore ad altri docenti, come nel caso della	
	ricorrente, incontestabilmente avente maggior punteggio e che avevano	
	richiesto la medesima sede.	
	Pistillo M. – Miur – Ricorso avverso mancato conferimento incarico GPS	15

	<u>Sulla rinuncia alla sede e la rinuncia al posto in graduatoria.</u>	
	Ferma, pertanto, l'indubbia prevalenza all'interno della medesima	
	graduatoria al principio meritocratico nella misura in cui conferisce	
	rilievo al punteggio alla posizione occupata , tale criterio di selezione va poi	
	coordinato con quanto dettato dal decreto ministeriale 112 del 2022, che	
	consente (ma non obbliga!) gli aspiranti ad indicare nella domanda telematica	
	tutte le sedi di organico relativa a ciascun grado di istruzioni richiesto.	
	Ciascun candidato presenta istanza assegnazione incarico con scelta sede, pur	
	non essendo a conoscenza delle disponibilità di posti e orari nelle	
	eventuali sedi, che vengono resi noti solo successivamente, alla scadenza	
	del termine per le domande	
	In particolare, entrando nel merito del funzionamento dell'algoritmo, l'art. 12	
	commi 3 e 4, D.M. 112/22 prevede espressamente che <i>“attraverso la</i>	
	<i>procedura informatizzata gli aspiranti possono (NON DEVONO) indicare,</i>	
	<i>con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a</i>	
	<i>ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il</i>	
	<i>sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle</i>	
	<i>disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre,</i>	
	<i>effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate</i>	
	<i>dall'ufficio scolastico territorialmente competente. La mancata presentazione</i>	
	<i>dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento</i>	
	<i>degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e</i>	
	<i>b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di</i>	
	<i>riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non</i>	
	<i>espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie</i>	
	Pistillo M. – Miur – Ricorso avverso mancato conferimento incarico GPS	
		16

	<i>di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze</i>	
	<i>per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia</i>	
	<i>titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione</i>	
	<i>alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle</i>	
	<i>sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso</i>	
	<i>preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo</i>	
	<i>determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per</i>	
	<i>l'anno scolastico di riferimento.”</i>	
	Il ricorrente, come ci dice l'Ufficio in sede di reclamo, ha partecipato al	
	secondo turno di nomina dell'8.09.2023 nel quale veniva assegnato la	
	docenza agli aspiranti Giglio Nunzia, Zingaro Stefania e Minerva Luca con	
	punteggio inferiore e in posizione molto sotto rispetto al ricorrente,	
	evidenziando come <u>all'aspirante ZINGARO Stefania è stato conferito</u>	
	<u>incarico presso l'I.T.T. “Sen. O. Jannuzzi” di Andria (BT), codice</u>	
	<u>meccanografico BATF060003, ricadente nel Comune di Andria che</u>	
	<u>l'odierno ricorrente ha inserito alla posizione n. 2 della domanda di</u>	
	<u>partecipazione alle convocazioni dove vengono espresse le 150 sedi di</u>	
	<u>preferenza, scavalcandolo totalmente, ed è risultato rinunciatario di</u>	
	<u>proposta di nomina sul processo di nomina del 31.08.2023</u> nel quale veniva	
	assegnata la docenza presso l'I.I.S. “Consoli” agli aspiranti Rigante Adriana,	
	con punteggio superiore e immediatamente sopra il ricorrente, e Papagni	
	Francesco, con pari punteggio e immediatamente sotto il ricorrente, il quale	
	viene indicato come occupante la posizione 1462 con 37.5, quando in	
	realtà in graduatoria occupa la posizione 1463 con 37.5 mentre la	
	posizione 1462 è occupata dall'odierno ricorrente (si veda graduatoria	
	Pistillo M. – Miur – Ricorso avverso mancato conferimento incarico GPS	
		17

	<u>GPS allegata in atti</u>), pertanto il Sig. PAPAGNI Francesco pur con	
	punteggio pari al ricorrente ma in posizione immediatamente successiva	
	(posizione 1463 ndr...) veniva nominato in luogo dello stesso per una sede	
	scelta dallo stesso ricorrente nell'istanza conferimento incarichi,	
	scavalcandolo totalmente. Orbene, come risulta dall'Ordinanza Ministeriale n.	
	112 del 2022 le “preferenze sono espresse per sedi, classi di concorso e	
	tipologia di posto ”, le sedi <i>I.I.S.S. ” Mons. Antonio Bello” di Molfetta</i> come	
	<i>I.T.T. “Sen. Iannuzzi”</i> di Andria erano state espresse dal ricorrente, per la	
	classe di concorso ADSS, e la tipologia di posto, come da normativa, si	
	differenzia in posto comune o sostegno su incarico annuale e fino al	
	termine della attività didattiche.	
	A questo punto, al fine di comprendere la correttezza o meno dell'operato	
	dell'Amministrazione, è opportuno esaminare la domanda presentata dal	
	ricorrente.	
	Dalla sua disamina, si evince chiaramente che egli ha indicato, fra le 150	
	preferenze, tutte le scuole ricomprese nei comuni di Trani, Andria, Barletta,	
	Bisceglie, Corato, Molfetta, Terlizzi e Giovinazzo, <u>risultate assegnate a</u>	
	<u>docenti aventi punteggio pari o inferiore al suo, per la medesima classe di</u>	
	<u>concorso (ADSS), in particolar modo Molfetta e Andria, in riferimento al</u>	
	<u>medesimo posto (posto Sostegno) e con la stessa tipologia di contratto</u>	
	<u>(fino al termine delle attività didattiche).</u>	
	Sede, classe di concorso e tipologia di posto sono tutte indicazioni	
	puntualmente contenute nell'istanza presentata dall'odierno ricorrente.	
	<u>Lo stesso, dunque, si è attenuto scrupolosamente ai dettami della</u>	
	<u>richiamata Ordinanza Ministeriale.</u>	
	Pistillo M. – Miur – Ricorso avverso mancato conferimento incarico GPS	18

	Il docente PISTILLO Macris, pertanto, <u>non può ritenersi rinunciatario</u>	
	<u>rispetto alle suindicate cattedre.</u>	
	La normativa riconduce alla “scelta sede” un criterio di potenziale rinuncia	
	alla sede non indicata, ma la presentazione delle istanze attiene alle supplenze	
	annuali e temporanee sino al termine dell'attività didattica ex art. 2 comma 4	
	lett. a) e b). L’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari, relativamente ai posti	
	residuati dal primo turno di nomina, invece di ricominciare da capo ed	
	individuare prima gli aspiranti rimasti privi di incarico per mancanza di	
	cattedre corrispondenti alle preferenze espresse, ha erroneamente proseguito	
	nello scorrimento della graduatoria, lasciando l’odierno ricorrente totalmente	
	pretermesso dalla procedura di reclutamento e finendo per attribuire	
	supplenze su sedi da lui indicate in domanda a docenti collocati in posizione	
	deteriore.	
	In sostanza, al ricorrente è stata applicata la sanzione della estromissione	
	<u>dall’intera procedura.</u>	
	Tanto in stridente contrasto con quanto previsto dalla normativa in	
	materia, che prevede tale sanzione, esclusivamente, per l’ipotesi di	
	“rinuncia all’incarico”.	
	Al comma 10 dell’art 12 dell’Ordinanza Ministeriale, si legge	
	testualmente: <i>“la rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle</i>	
	<i>operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le</i>	
	<i>disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia,</i>	
	<i>sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli</i>	
	<i>aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo</i>	
	Pistillo M. – Miur – Ricorso avverso mancato conferimento incarico GPS	19

	<i>dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento</i>	
	<i>di cui al successivo comma 12”.</i>	
	Ed ancora, al comma 11 del medesimo articolo, si legge: “gli aspiranti che	
	<i>abbiano rinunciato all’assegnazione della supplenza conferita o che non</i>	
	<i>abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione non</i>	
	<i>possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al</i>	
	<i>presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le</i>	
	<i>graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento”.</i> Comma,	
	questo, richiamato all’art 14, lettera a), ove si dispone che la rinuncia	
	prevista dall’art 12, comma 11, all’assegnazione della supplenza o la mancata	
	assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione,	
	comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’art 2,	
	comma 4, lettere a) e b) sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché in	
	caso di esaurimento o incapacienza delle medesime, sulla base delle graduatorie	
	di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado	
	di istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.	
	Ebbene, in caso di mancata assegnazione dell’incarico per le classi di	
	concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste, per mancata	
	espressione di una preferenza, non può, di certo, configurarsi un’ipotesi	
	di “rinuncia ad una proposta di assunzione o all’assegnazione della	
	supplenza”, riferendosi la “rinuncia” in senso tecnico ad un negozio	
	unilaterale estintivo abdicativo avente ad oggetto la dismissione di un	
	diritto che è già entrato nella sfera giuridica del rinunciante.	
	La rinuncia per mancata espressione di una preferenza, viceversa, va più	
	correttamente ricondotta alla categoria dogmatica del “rifiuto”, ossia a quella	
	Pistillo M. – Miur – Ricorso avverso mancato conferimento incarico GPS	
		20

	tipologia di atto ostativo avente ad oggetto un effetto favorevole che ancora	
	non è entrato nella sfera giuridica del potenziale rifiutante.	
	Con l’omessa indicazione di una preferenza, l’aspirante avrebbe, al più,	
	“rifiutato” di partecipare alla procedura per quella specifica preferenza, ma	
	giammai potrebbe ritenersi che egli abbia rinunciato all’incarico (<i>Trib Latina,</i>	
	<i>Lavoro, sentenza del 27-12-2021- Giudice dott Umberto Maria Costume</i>). In	
	forza di quanto normativamente previsto, dunque, le disponibilità successive	
	al primo turno di nomina, così come individuate nel successivo turno	
	pubblicato in data 08.09.2023, avrebbero dovuto essere oggetto di ulteriori	
	fasi di attribuzione di supplenza nei riguardi degli aspiranti precedentemente	
	non destinatari di proposte di assunzione, tra cui, appunto, il Prof. Pistillo.	
	Pertanto, vanno distinte le diverse ipotesi di rinuncia:	
	a) la rinuncia alla procedura che consegue alla mancata	
	presentazione dell’istanza da parte del docente ex art. 12 comma 4	
	dell’O.M. 112/2022. In questo caso, il docente iscritto alle GPS	
	istituite con la O.M. 112/2022, omette di proporre l’ulteriore istanza	
	telematica e viene qualificato “rinunciatario” rispetto all’intera	
	procedura straordinaria di reclutamento per l’A.S. 2023/2024. Questa	
	ipotesi non è il caso dell’odierno ricorrente, il quale ha regolarmente	
	presentato l’istanza telematica con la scelta delle sedi.;	
	b) la rinuncia all’incarico, disciplinato dal comma 11 del medesimo	
	articolo, che disciplina in particolare l’ipotesi del docente iscritto	
	nelle GPS il quale, ricevuta tramite il sistema informatico una	
	proposta di contratto a tempo determinato per una delle sedi	
	preferenziali indicate in domanda, “ci ripensa” e decide di non	
	Pistillo M. – Miur – Ricorso avverso mancato conferimento incarico GPS	21

	assumere l’incarico assegnatogli dall’algoritmo o vi rinuncia	
	esplicitamente. In questa ipotesi il docente rinunciario dell’incarico	
	assegnato viene escluso dalle successive fasi di attribuzione di	
	supplenze anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie	
	cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento. Anche questa	
	ipotesi non è il caso dell’odierno ricorrente;	
	c) la rinuncia alla sede, disciplinata dal quarto comma dell’art. 12,	
	<u>che riguarda l’ipotesi in cui il docente iscritto nelle GPS, come nel</u>	
	<u>caso di specie, ha presentato l’istanza telematica di assegnazione</u>	
	<u>incarico, ma si è reso disponibile ad assumere l’incarico solo in</u>	
	<u>alcune delle sedi e non in altre.</u> L’art. 12 prevede in questi casi che	
	<i>“costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non</i>	
	<i>espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di</i>	
	<i>concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla</i>	
	<i>supplenza non esprima preferenza per tutte le sedi e per tutte le classi</i>	
	<i>di concorso e tipologie di posto di cui abbia titolo e al proprio turno</i>	
	<i>di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alla preferenze</i>	
	<i>espresse sarà considerato rinunciario con riferimento alle sedi e</i>	
	<i>alle classi di concorso tipologie di posto per cui non ha espresso</i>	
	<i>preferenza, con conseguente mancata assegnazione dell’incarico a</i>	
	<i>tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno</i>	
	<i>di nomina per l’anno scolastico di riferimento”.</i>	
	Ne deriva che, del tutto illegittimamente, l’algoritmo consegnato dal	
	Ministero “salta” e penalizza il docente a cui non è stata assegnata alcuna	
	cattedra, senza prevedere un suo ripescaggio” in un successivo turno di	
	Pistillo M. – Miur – Ricorso avverso mancato conferimento incarico GPS	22

	nomina in riferimento alle disponibilità sopravvenute. Peraltro,	
	un’interpretazione restrittiva della norma sarebbe in palese violazione	
	del principio dell’accesso al posto in base al merito (punteggio in	
	graduatoria).	
	In ogni caso, <u>la preferenza non espressa non può equivalere a rinuncia</u>	
	<u>implicita.</u>	
	Tanto più alla luce del fatto che non possono intendersi “rinunciate” cattedre	
	solo perché non indicate, in quanto non conosciute a priori dai docenti (<i>Trib</i>	
	<i>Lecce- ordinanza n 32232 del 21-06-2022).</i>	
	Pertanto, l'assegnazione delle sedi di supplenza avviene alla luce di plurimi	
	parametri: primo fra tutti lo scorrimento delle graduatorie sulla base del	
	criterio meritocratico in considerazione del punteggio e del posto ricoperto	
	(“utilmente collocati in graduatoria) nonché la disponibilità attuale o	
	sopravvenuta di sedi comprese nell'elenco di preferenze manifestate dal	
	singolo aspirante in sede di presentazione di domanda assegnazione incarichi.	
	(<i>Tribunale di Cosenza n. 1729/2022).</i>	
	In merito, il Tribunale di Bari, in caso assolutamente identico a quello <i>de qua</i> ,	
	con la sentenza n. 2745 del 2022 ha specificato che le sedi successivamente	
	rese disponibili avrebbero dovuto essere attribuite all'aspirante collocato più	
	in alto in graduatoria che nei turni successivi non è stato destinatario	
	dell’incarico, come nel nostro caso.	
	Diversamente, sempre per il medesimo Tribunale, si violerebbe sia il	
	principio meritocratico sia quello dello scorrimento della graduatoria, sia la	
	manifestazione di preferenza indicata in domanda. Esigenze di trasparenza e	
	buona fede inducono inoltre a preferire che l’aspirante esprima una scelta	
	Pistillo M. – Miur – Ricorso avverso mancato conferimento incarico GPS	
		23

	consapevole e, pertanto, <u>sia considerato rinunciatario solo se abbia</u>	
	<u>espressamente rifiutato una proposta di supplenza per una sede</u>	
	<u>specificamente determinata</u> (Tribunale di Lecce ordinanza del 21 giugno	
	2022).	
	La mancata indicazione di sedi nella domanda di partecipazione determina	
	solo l'esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura per quelle	
	sedi non indicate tra le sue preferenze fatti non verificati nel caso di specie	
	poiché nel turno di nomina dell'8 settembre 2023, venivano assegnate le sedi	
	indicate dal ricorrente nella propria istanza, avendo lo stesso partecipato con	
	esclusione al primo turno.	
	A QUESTO PUNTO, NON SI PUÒ TRALASCIARE DI EVIDENZIARE	
	AL GIUDICANTE CHE LA PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE	
	DEGLI INCARICHI DI SUPPLENZA MEDIANTE ALGORITMO È	
	ILLEGITTIMA SOTTO SVARIATI PROFILI.	
	L'ormai consolidato orientamento della giustizia amministrativa è nel senso	
	della ammissibilità dell'utilizzo della procedura informatica basata su un	
	algoritmo, fondamentale per l'efficienza ed economicità dei servizi ai	
	cittadini.	
	Tuttavia, è pacifico (Trib Frosinone, sentenza n 2813 dell'11-02-2022; Trib	
	Velletri- ordinanza n 3450/2022), che, ai fini della correttezza della	
	procedura, occorre la non esclusività della decisione algoritmica, nel	
	senso che, nel caso in cui una decisione automatizzata “ <i>produca effetti</i>	
	<i>giuridici che riguardano o che incidano significativamente su una persona</i> ”,	
	questa ha diritto a che tale decisione non sia basata unicamente su tale	
	processo automatizzato, ma deve comunque esistere nel processo decisionale	
	Pistillo M. – Miur – Ricorso avverso mancato conferimento incarico GPS	24

	un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la	
	decisione automatica.	
	Occorre, inoltre, che siano rispettate talune condizioni:	
	1) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri	
	applicati;	
	2) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale	
	deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della	
	scelta e degli esiti affidati all'algoritmo;	
	3) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e	
	dei criteri utilizzati.	
	Innanzitutto, il meccanismo attraverso il quale si concretizza la decisione	
	robotizzata, ovvero l'algoritmo, deve essere conoscibile secondo una	
	declinazione rafforzata del principio di trasparenza, che implica anche	
	quello della piena conoscibilità di una regola, anche se espressa in un	
	linguaggio differente da quello giuridico. Tale conoscibilità dell'algoritmo	
	deve essere garantita in tutti i suoi aspetti: dai suoi autori al procedimento	
	usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle	
	priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale dei dati selezionati	
	come rilevanti. Ciò al fine di verificare che gli esiti del procedimento	
	robotizzato siano conformi alle prescrizioni e alle finalità stabilite dalla legge	
	o dalla stessa Amministrazione a monte di tale procedimento e affinché siano	
	chiare – e conseguentemente sindacabili – le modalità e le regole in base alle	
	quali esso è stato impostato.	
	In sostanza, la formula tecnica, che, di fatto, rappresenta l'algoritmo, deve	
	essere corredata da spiegazioni che la traducano nella “regola giuridica” ad	
	Pistillo M. – Miur – Ricorso avverso mancato conferimento incarico GPS	
		25

	essa sottesa e che la rendano leggibile e comprensibile. In mancanza della	
	trasparenza e conoscibilità dell’algoritmo, la procedura informatizzata è	
	illegittima ed il provvedimento finale da annullare. Ebbene, nelle procedure	
	utilizzate dal Miur per l’assegnazione degli incarichi ai docenti, <u>tali</u>	
	<u>elementi di garanzia non sono affatto assicurati</u> . In riferimento alle già	
	menzionate procedure, ad un notorio deficit di chiarezza ed accessibilità alle	
	regole che governano l’algoritmo, si aggiunge la carenza di motivazione degli	
	atti adottati, per cui non è dato comprendere – come nel caso dell’odierno	
	ricorrente – cosa abbia condotto alle disposte assegnazioni, né l’iter logico-	
	giuridico seguito dall’Amministrazione nell’emanazione del provvedimento.	
	Con un grave vulnus del diritto di difesa e non solo.... Anche con la evidente	
	elusione – non consentita – dei principi che conformano il nostro ordinamento	
	e che regolano lo svolgersi dell’attività amministrativa, quali quelli di	
	pubblicità e trasparenza, di ragionevolezza, di proporzionalità, ecc.	
	L’impossibilità di comprendere le modalità con le quali, attraverso	
	l’algoritmo, siano stati assegnati i posti disponibili, costituisce, di per sé, un	
	vizio tale da inficiare la procedura.	
	Gli esiti della procedura algoritmica paiono connotati da illogicità ed	
	irrazionalità, con situazioni paradossali, per cui i docenti con svariati anni di	
	servizio non si sono visti assegnatari di incarichi, a vantaggio di posizioni	
	assolutamente deteriori.	
	Con le procedure on line, le nomine del personale docente sono diventate	
	sottoposte al gioco del caso.	
	Si consideri, in particolare, che l’Ufficio Scolastico di Bari, così come la	
	maggior parte degli Uffici Scolastici, non ha proceduto, prima dello	
	Pistillo M. – Miur – Ricorso avverso mancato conferimento incarico GPS	26

	scadere del termine per l’inoltro delle domande, alle operazioni	
	propedeutiche, quali la pubblicazione delle cattedre disponibili, dei plessi	
	di effettivo servizio, dell’eventuale frazionabilità dei posti, ecc. ecc.	
	Si tenga presente, inoltre, che i quadri delle disponibilità, pubblicati in	
	ritardo e non conoscibili a priori, sono, in molti casi – tra cui in quello in	
	esame – risultati sbagliati ed i docenti sono stati costretti a presentare la	
	domanda “alla cieca” o per posti inesistenti.	
	Si sono trovati a compilare una domanda di scelta scuole senza avere	
	davanti un prospetto di disponibilità dell’organico; a dover inserire le	
	preferenze “al buio”, cercando la strategia più idonea per “indovinare” la	
	sede giusta, quasi come fosse una partita al Totocalcio.	
	È chiaro che l’iter per un sistema di reclutamento trasparente dovrebbe	
	seguire l’ordine inverso rispetto a quello attuale (1. Pubblicazione delle	
	disponibilità totali sul sito dell’UST; 2. Presentazione dell’istanza; 3 unico	
	turno di convocazioni per tutti i docenti).	
	A ciò si aggiunga un quadro normativo privo di chiarezza ed una	
	domanda indubbiamente complessa e farraginosa.	
	Alla luce delle argomentazioni di cui innanzi, appare, verosimilmente, fondata	
	la rivendicazione del ricorrente dell’incarico a tempo determinato su posto di	
	Sostegno – I Fascia – presso una istituzione scolastica ricompresa nei comuni	
	indicati in domanda, tra quelle disponibili per il primo turno di nomina, o,	
	subordinatamente, tra quelle resesi disponibili per il secondo turno di nomina.	
	<u>SUL DIRITTO DEL RICORRENTE ALL’ASSEGNAZIONE DI UNO</u>	
	<u>DEGLI INCARICHI FINO AL 30 GIUGNO O AL 31 AGOSTO 2023 ORA</u>	
	<u>PER ALLORA ED AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER</u>	
	Pistillo M. – Miur – Ricorso avverso mancato conferimento incarico GPS	27

	<u>EQUIVALENTE CON RICONOSCIMENTO DELL'ANNO</u>	
	<u>D'INSEGNAMENTO AI FINI DEL PUNTEGGIO.</u>	
	Dalla ricostruzione normativa operata e dall'esame dei fatti, emerge chiaramente	
	che il ricorrente non doveva essere considerato rinunciatario, in sede di prima	
	nomina del 31 agosto 2023, in quanto la rinuncia per mancata espressione di	
	una preferenza va più correttamente ricondotta alla categoria dogmatica del	
	“rifiuto”, ossia a quella tipologia di atto ostativo avente ad oggetto un effetto	
	favorevole che ancora non è entrato nella sfera giuridica del potenziale	
	rifiutante. Con l'omessa indicazione di una preferenza, <u>l'aspirante avrebbe,</u>	
	<u>al più, “rifiutato” di partecipare alla procedura per quella specifica</u>	
	<u>preferenza, ma giammai potrebbe ritenersi che egli abbia rinunciato</u>	
	<u>all'incarico.</u>	
	<u>In ogni caso, la preferenza non espressa non può equivalere a rinuncia</u>	
	<u>implicita.</u>	
	Tanto più alla luce del fatto che <u>non possono intendersi “rinunciate”</u>	
	<u>cattedre solo perché non indicate, in quanto non conosciute a priori dai</u>	
	<u>docenti (Trib Lecce- ordinanza n 32232 del 21-06-2022).</u>	
	Emerge, inoltre, chiaramente che l'odierno ricorrente, in sede di seconda	
	nomina dell'8 settembre 2023, aveva ancora in piedi le propria indicazioni di	
	preferenza per le scuole I.T.T. “ <i>Sen. Iannuzzi</i> ” di Andria, I.I.S.S. “ <i>Mons.</i>	
	<i>Antonio Bello</i> ” di Molfetta, I.I.S.S. “ <i>R. Lotti – Umberto I</i> ” di Andria e I.I.S.S.	
	“ <i>Leontine – De Nittis</i> ” di Barletta, presso le quali avrebbe dovuto vedersi	
	assegnata una cattedra annuale/fino al termine delle attività didattiche ex art. 2	
	comma 4 lettera a) ricadenti nei comuni di Andria, Molfetta e Barletta indicati	
	dall'aspirante PISTILLO nell'istanza di preferenza delle 150 scuole.	
	Pistillo M. – Miur – Ricorso avverso mancato conferimento incarico GPS	28

	Ciononostante, anche in tali sedi, <u>è stato scalzata da candidati posti in</u>	
	<u>graduatoria ai posti 1485°, 1486°, 1491° e 1493°.</u>	
	In ultimo, ma non ultimo, si mette in evidenza come, sempre nel bollettino di	
	Il nomina dell'8 settembre 2023, <u>all'aspirante ZINGARO Stefania è stato</u>	
	<u>conferito incarico presso l'I.T.T. "Sen. O. Jannuzzi" di Andria (BT),</u>	
	<u>codice meccanografico BATF060003, ricadente nel Comune di Andria</u>	
	<u>che l'odierno ricorrente ha inserito alla posizione n. 2 della domanda di</u>	
	<u>partecipazione alle convocazioni dove vengono espresse le 150 sedi di</u>	
	<u>preferenza, scavalcandolo totalmente.</u>	
	Chiara la lesione al principio di buon andamento ed imparzialità della	
	pubblica amministrazione, <u>notevole il danno del ricorrente che, pur</u>	
	<u>collocato ottimamente in graduatoria, si è visto scavalcare nelle sedi da</u>	
	<u>lui indicate come preferenza, in termini economici, di professionalità e</u>	
	<u>punteggio per le future assegnazioni di incarichi.</u>	
	Sulla base delle considerazioni esposte emerge che parte ricorrente aveva	
	diritto ad un incarico di supplenza annuale e fino al termine delle attività	
	didattiche in una delle sedi indicate nella domanda.	
	In conclusione, deve ritenersi la sussistenza del diritto fatto valere nel	
	presente giudizio all'assegnazione immediata di un incarico di supplenza al	
	31 agosto, al 30 giugno, o alla fine attività didattiche, previa disapplicazione	
	dei bollettini di nomina dell'ambito della Provincia di Bari del 31 agosto 2023	
	e dell'8 settembre 2023, nella parte in cui hanno attribuito, per la classe di	
	concorso ADSS, tutti gli incarichi indicati a docenti con punteggio inferiore al	
	ricorrente e collocati in posizione inferiore in graduatoria GPS della Provincia	
	di Bari per l'anno scolastico 2023/2024 e comunque il diritto al risarcimento	
	Pistillo M. – Miur – Ricorso avverso mancato conferimento incarico GPS	29

	del danno derivante dal mancato conferimento dell’incarico pari alle	
	retribuzioni non percepite ai sensi del vigente CCNL ovvero nella minore o	
	maggiore somma ritenuta di giustizia, essendo al momento la ricorrente priva	
	di occupazione e incarichi di docenza, con riconoscimento del relativo	
	punteggio di 12 punti per l’incarico che avrebbe dovuto espletare (Trib.	
	Milano Sent. n. 3443/2023 del 18/10/2023).	
	ISTANZA CAUTELARE E D’URGENZA EX ART. 700 C.P.C.	
	I motivi esposti nella parte motiva, sul piano del <i>fumus boni iuris</i> , giustificano in	
	misura evidente la richiesta di un immediato provvedimento cautelare, essendo la	
	ricorrente posta regolarmente in graduatoria ed avendo “subito” la nomina di	
	candidati di gran lunga in posizione peggiore, restando al momento senza lavoro.	
	L’urgenza del riconoscimento del diritto del ricorrente è di facile evidenza e	
	risiede nella circostanza che la proposizione di un’azione ordinaria	
	determinerebbe un pregiudizio irreparabile, consistente nell’impossibilità, per	
	quest’ultimo, di accedere, in tempi brevi, alla stipulazione di contratti di	
	lavoro a tempo determinato. Il reinserimento, che avvenisse a distanza di anni,	
	nell’attesa della definizione del procedimento ordinario eventualmente	
	instaurato in luogo del presente ricorso cautelare, non ripristinerebbe il	
	ricorrente del vero contenuto del suo diritto, che è la pretesa ad ottenere	
	supplenze per il corrente anno scolastico, violando, irrimediabilmente il diritto	
	al lavoro, costituzionalmente garantito (artt. 2 e 4 Cost).	
	Il perpetrarsi della disposta estromissione dall'intera procedura di	
	reclutamento per l'anno scolastico in corso determina per il ricorrente	
	un'evidente pregiudizio attuale allo sviluppo professionale derivante non solo	
	dal mancato svolgimento dell’incarico spettante ma anche dal protrarsi, nel	
	Pistillo M. – Miur – Ricorso avverso mancato conferimento incarico GPS	30

	tempo, di tale danno in quanto non maturando punteggio di servizio, o	
	maturandolo in misura inferiore ai 12 punti garantiti da un contratto fino al	
	termine delle attività didattiche, e gli effetti di tale pregiudizio saranno poi	
	destinati a crescere nell'immediato futuro, atteso che la mancata maturazione	
	del punteggio di servizio per quest'anno condurrà inevitabilmente	
	all'incremento del distacco tra chi si è visto assegnare un incarico annuale a	
	tempo determinato, magari anche illegittimamente, e chi come l'odierno	
	ricorrente è stato ingiustamente estromesso dall'intera procedura di	
	reclutamento.	
	Al momento, infatti, l'odierno ricorrente è rimasto escluso dall'assegnazione	
	incarichi, soprattutto presso istituti ricompresi nei Comuni indicati	
	nell'Istanza di Informatizzazione Supplenze presentata il 24 luglio 2023 che	
	invece sono state attribuite a docenti che si trovano con punteggio inferiore e	
	in posizione inferiore in graduatoria rispetto al Prof. Pistillo Macris.	
	Devono, pertanto, ritenersi attuali e concreti i requisiti di estrema gravità e di	
	estrema urgenza per la concessione della richiesta misura cautelare.	
	Tanto premesso, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dall'odierno	
	ricorrente [<i>fumus boni iuris</i>] e la sussistenza di un pericolo imminente e	
	irreparabile [<i>periculum in mora</i>] giustificano ora la richiesta tutela cautelare,	
	dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente	
	emanato, si rileverebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto	
	soggettivo <i>de quo</i> sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario.	
	La giurisprudenza, sul punto, ha evidenziato che un danno grave e	
	irreparabile, quale quello dell'impossibilità di insegnare costituisce elemento	
	tale da giustificare – da solo – l'adozione del provvedimento cautelare.	
	Pistillo M. – Miur – Ricorso avverso mancato conferimento incarico GPS	31

Per tutto quanto sopra esposto e richiamato, il ricorrente, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, riservate più ampie e ulteriori deduzioni e difese anche a seguito delle eccezioni, difese e conclusioni di controparte,

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari affinché, fissata l'udienza di comparizione personale delle parti e discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, respinta ogni contraria istanza, voglia

INAUDITA ALTERA PARTE OVVERO, PREVIA COMPARIZIONE DELLE PARTI ED OMESSA OGNI FORMALITÀ NON ESSENZIALE

AL CONTRADDITTORIO che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare al ricorrente gli effetti della sentenza definitiva di merito e, in particolare:

ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per tutti i motivi di cui al presente ricorso, e, conseguentemente,

ADOTTARE con decreto la misura cautelare provvisoria più idonea alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive fatte valere dal ricorrente, e

DISPORRE, previa, ove necessario, disapplicazione dei bollettini di nomina del 31 agosto 2023 e dell'8 Settembre 2023, a seconda

dell'assegnazione, l'immediata nomina del docente ora per allora

all'assegnazione di uno degli incarichi fino al 30 giugno o al 31 di agosto

2023, illegittimamente, attribuiti dal Ministero a docenti con punteggio

inferiore al ricorrente e collocati in posizione inferiore in graduatoria

GPS Sostegno I fascia – Fascia 1D – della provincia di Bari a.s.

	2023/2024, con riferimento alle scelte operate dal Ministero per le scuole	
	I.T.T. “Sen. Iannuzzi” di Andria, I.I.S.S. “Mons. Antonio Bello” di Molfetta,	
	I.I.S.S. “R. Lotti – Umberto I” di Andria e I.I.S.S. “Leontine – De Nittis” di	
	Barletta, sulla base della posizione dello stesso in graduatoria e nel rispetto	
	delle preferenze di sede espresse;	
	NEL MERITO:	
	- Per quanto sopra esposto <u>ACCERTARE E DICHIARARE</u>	
	l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per tutti i motivi di cui al	
	presente ricorso, e, conseguentemente, <u>ACCERTARE E</u>	
	<u>DICHIARARE</u> il diritto del ricorrente ad ottenere l’incarico a tempo	
	determinato per l’insegnamento del sostegno cdc ADSS sulla base della	
	posizione dello stesso in graduatoria e nel rispetto delle preferenze di	
	sede espresse previa DISAPPLICAZIONE , ove necessario, dei	
	bollettini di nomina del 31 agosto e dell’8 Settembre 2023, <u>con</u>	
	<u>conseguente ordine</u> all’Amministrazione di adottare di tutte le misure	
	idonee e opportune al soddisfacimento della pretesa de qua;	
	- per l’effetto, <u>CONDANNARE</u> l’Amministrazione convenuta al	
	riconoscimento dell’intero punteggio (12 punti) relativo all’incarico	
	annuale ai fini dell’aggiornamento della suddetta graduatoria (GPS	
	Sostegno – I Fascia – provincia di Bari, classe di concorso ADSS) e al	
	risarcimento del danno derivante dal comportamento	
	dell’Amministrazione da quantificarsi nelle retribuzioni non percepite ai	
	sensi del vigente CCNL, risarcimento comprensivo di ratei di 13°	
	mensilità e TFR, ovvero nella minore o maggiore somma ritenuta di	
	giustizia, che il ricorrente avrebbe percepito in ragione dell’incarico di	
	Pistillo M. – Miur – Ricorso avverso mancato conferimento incarico GPS	33

	supplenza negatogli, oltre trattamento previdenziale e interessi legali..	
	- Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre al	
	sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.;	
	IN VIA ISTRUTTORIA:	
	- Ordinare al M.I.U.R. l'esibizione dell'eventuale documentazione	
	ritenuta necessaria per la definizione della controversia.	
	* * * * *	
	<u>ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI EX</u>	
	<u>ART. 151 C.P.C.</u>	
	Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica	
	nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari	
	circostanze o esigenze di maggiore celerità.	
	Nel caso <i>de quo</i> , il presente ricorso deve essere notificato ai docenti	
	potenzialmente controinteressati, identificati in coloro che risultano iscritti	
	nelle GPS dell'USR Puglia – Ambito Territoriale di Bari – I Fascia –	
	sottofascia 1D – classe di concorso ADSS o, quantomeno, in coloro che	
	risultano iscritti nelle predette GPS aventi punteggio 37,5 o inferiore a 37,5	
	relativamente alla classe di concorso ADSS, chiede autorizzarsi la notifica ai	
	sensi dell'art 151 cpc, mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di	
	fissazione udienza nel sito Internet del MIUR e/o dell'USR Puglia – Ambito	
	Territoriale per la Provincia di Bari.	
	Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali	
	controinteressati, e a tal fine, fa presente che sussistono i presupposti per	
	derogare alle formalità ordinarie, mancando, nelle graduatorie pubblicate,	
	Pistillo M. – Miur – Ricorso avverso mancato conferimento incarico GPS	34

	qualsivoglia indicazione in ordine alla residenza e agli altri dati identificativi	
	dei docenti, oltre che per motivi celerità e di economia processuale.	
	Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta	
	potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in	
	considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale	
	notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di	
	individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in	
	considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di	
	autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la	
	pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di	
	udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella	
	specie	
	- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE , con sede in Roma, Viale	
	Trastevere n. 76/A, rappresentato e difeso <i>ope legis</i> dall'Avvocatura	
	Distrettuale dello Stato di Bari, Via Melo da Bari n. 97;	
	- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA –	
	UFFICIO III – AMBITO TERRITORIALE DI BARI – in persona del	
	Dirigente pro tempore – con sede in Bari (BA), Via Re David n. 178/f,	
	rappresentato e difeso <i>ope legis</i> dall'Avvocatura Distrettuale dello	
	Stato di Bari, Via Melo da Bari n. 97;	
	- Dei Docenti inseriti nella I Fascia G.P.S. Sostegno – Fascia 1D – di	
	Bari aventi punteggio 37.5 o inferiore a 37.5 relativamente alla classe di	
	concorso ADSS;	
	- dei Docenti nominati nella I Fascia delle GPS (Graduatorie	
	Provinciali per le Supplenze) della provincia di Bari per la classe di	
	Pistillo M. – Miur – Ricorso avverso mancato conferimento incarico GPS	35

	concorso ADSS, con i bollettini del 31 agosto 2023 e dell'8 Settembre	
	2023;	
	Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre	
	modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato	
	19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non	
	potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino	
	potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli	
	annunci legali provinciali o della G.U.	
	Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece	
	costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto	
	oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di	
	pubblicazione dei singoli provvedimenti.	
	Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.	
	Ritenuto quanto sopra, la presente difesa	
	FA ISTANZA	
	affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai	
	sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per	
	pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:	
	a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto	
	all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari,	
	ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it ;	
	b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando	
	decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito	
	dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:	
	- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE , in persona del Ministro pro-	
	Pistillo M. – Miur – Ricorso avverso mancato conferimento incarico GPS	36

		tempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma	
		(RM), rappresentato e difeso <i>ope legis</i> dall'Avvocatura Distrettuale	
		dello Stato di Bari, Via Melo da Bari n. 97,	
		ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it ;	
		- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA –	
		UFFICIO III – AMBITO TERRITORIALE DI BARI – in persona del	
		Dirigente pro tempore – P.E.C. uspba@postacert.istruzione.it , con sede in	
		Bari (BA), Via Re David n. 178/f, rappresentato e difeso <i>ope legis</i>	
		dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, Via Melo da Bari n.	
		97, ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it ;	
		Stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei	
		controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede	
		con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c.,	
		di essere autorizzato , ai sensi della predetta norma, alla notifica del	
		presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali	
		controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di	
		fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici	
		scolastici regionali e provinciali, mediante pubblici proclami con	
		modalità telematiche.	
		Si producono in copia i seguenti documenti:	
		- Decreto Ministeriale n. 51 del 17/03/2023 pubblicato sul sito	
		istituzionale del M.I.U.R. con nota m_pi.AOOGABMI.REGISTRO	
		DECRETI.R.0000051.17-03-2023 in data 17/03/2023;	
		- Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022 pubblicata sul sito	
		istituzionale del M.I.U.R. con nota m_pi.AOOGABMI.REGISTRO	
		Pistillo M. – Miur – Ricorso avverso mancato conferimento incarico GPS	37

